

Permessi seggi elettorali

Descrizione

Le elezioni (consultazioni elettorali), siano esse politiche ovvero amministrative, rappresentano un evento che può assumere rilievo nell'ambito del rapporto di lavoro in ordine a:

- fruizione di permessi per lo svolgimento di attività inerenti alle operazioni elettorali stesse;
- fruizione di permessi per l'esercizio del diritto di voto;
- fruizione di permessi per lo svolgimento di attività inerenti alla campagna elettorale

Normativa rilevante

- D.P.R. 30/03/1957, n. 361
- Legge 30/04/1981, n. 178
- Legge 21/03/1990, n. 53
- Legge 29/01/1992, n. 69
- D.M. 05/03/1992
- D.Lgs. 20/12/1993, n. 534

Operazioni elettorali

In occasione delle consultazioni elettorali, il lavoratore che adempia funzioni specifiche nell'ambito del collegio elettorale ha diritto ad assentarsi dal lavoro per l'intero periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di spoglio. Le consultazioni elettorali rilevanti ai sensi della normativa che governa la materia sono:

- elezioni europee (Parlamento Europeo);
- elezioni politiche (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica);
- elezioni amministrative (comuni, province, regioni);
- referendum.

Le funzioni che assumono rilievo ai fini del riconoscimento del diritto di astensione dal lavoro sono le seguenti:

- presidente, segretario, scrutatore di seggio;
- rappresentante di lista;
- rappresentante di gruppo di candidati;
- in caso di referendum, rappresentante del partito, del gruppo politico o del comitato promotore della consultazione referendaria

GIORNI DI PERMESSO

Il lavoratore che adempia le funzioni sopra elencate ha diritto ad assentarsi dal proprio luogo di lavoro per l'intera durata delle operazioni (e quindi a partire dalle operazioni di allestimento del seggio elettorale e fino al termine delle operazioni di spoglio).

Tali giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.



**La Uil è vicino a Voi
SEMPRE !**



Ciò implica, altresì, che il lavoratore abbia diritto ad astenersi dalle prestazioni eventualmente richieste dal datore di lavoro, anche qualora esse siano collocate in orario diverso da quello di impegno effettivo al seggio.

Pertanto, per i giorni di permanenza al seggio il lavoratore ha diritto alla retribuzione normalmente percepita, comprensiva dei trattamenti assicurativi, previdenziali, normativi ed economici ordinari.

La giurisprudenza ha precisato che in caso di svolgimento di operazioni che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto ad assentarsi debba valere per l'intero giorno lavorativo (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8712 del 17 giugno 2002).

COSA SUCCEDDE QUANDO LO SPOGLIO VA OLTRE LA MEZZANOTTE DELLA DOMENICA ?

Così, a titolo di esempio, lo spoglio terminato alle ore due del mattino di lunedì, conferisce al lavoratore il diritto ad astenersi per l'intera giornata e di percepire l'intera retribuzione.

I giorni di svolgimento delle operazioni di voto coincidenti con giorni festivi o comunque non lavorativi possono essere compensati con quote giornaliere di retribuzione piena oppure mediante la fruizione di giornate intere di riposo compensativo (da godersi nei giorni immediatamente successivi alla consultazione elettorale e, in ogni caso, da concordarsi con il datore di lavoro).

Ai fini del godimento dei diritti sopra riportati, il lavoratore è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro la documentazione idonea a giustificare la ragione dell'assenza dal luogo di lavoro. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e vistata dalla presidenza e dalla vicepresidenza del seggio elettorale ove il lavoratore ha svolto la propria attività. Dovrà prestarsi attenzione alla completezza delle informazioni riportate. In particolare, il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la data e ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché la data e ora di chiusura delle operazioni stesse. La legge non prevede modalità particolari in merito a eventuali comunicazioni preventive del lavoratore al datore di lavoro. In questo caso, alla luce dei principi di correttezza e buona fede, può ritenersi utile una comunicazione preventiva ogniqualvolta l'assenza del lavoratore possa avere conseguenze sull'organizzazione della normale attività produttiva.

Esercizio del diritto di voto

Nonostante, a norma dell'art. 48 della Costituzione, il diritto di voto sia anche dovere civico, non è, in linea generale, previsto alcun diritto di fruizione di permessi retribuiti riferibili a tale attività. È evidente, del pari, che comportamenti eventualmente mirati ad ostacolarne o aggravarne l'esercizio sarebbero considerati illegittimi. Il lavoratore che intenda esercitare il proprio diritto di voto durante un giorno lavorativo dovrà pertanto chiedere al datore di lavoro di fruire di permessi eventualmente disponibili per altre ragioni (motivi privati, etc. ...) ovvero di poter fruire di giorni di ferie maturati in costanza di rapporto, al fine di raggiungere il proprio comune di residenza. Per i lavoratori impiegati nei comparti pubblici è prevista la possibilità di percepire il trattamento di missione ogniqualvolta debbano recarsi fuori dall'ordinaria sede di servizio per esercitare il diritto al voto.

I limiti di tempo sono specificamente disciplinati come segue:



**La Uil è vicino a Voi
SEMPRE !**



- un giorno per distanze comprese tra 350 e 700 chilometri;
- due giorni per distanze superiori a 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

I lavoratori dei comparti pubblici che intendano avvalersi del summenzionato trattamento dovranno dimostrare di aver adempiuto, nel termine di 20 giorni, alle comunicazioni anagrafiche obbligatorie in ogni caso di trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero.

Resta inteso che ogni lavoratore, pubblico o privato, potrà fruire delle agevolazioni tariffarie vigenti ed applicate dagli Enti gestori del servizio di trasporto pubblico.

Campagna elettorale

Non sono previsti specifici permessi per il caso in cui il lavoratore intenda partecipare, in vista delle consultazioni elettorali, ad attività riconducibili alla campagna elettorale. Per i lavoratori del pubblico impiego, peraltro, ove siano riconosciuti contrattualmente giorni di permesso retribuiti "per motivi personali", la possibilità di svolgere attività di supporto alla campagna elettorale è generalmente ammessa (si pensi, a titolo esemplificativo, alla previsione di cui all'art. 15, comma 2, CCNL Comparto Scuola Pubblica del 29.11.2007 ovvero ai permessi di cui all'art. 18 CCNL Comparti Ministeri 16.05.1995).

Permessi elettorali

Al lavoratore, con contratto a **tempo indeterminato e determinato** (*anche temporaneo*) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i **seggi elettorali** per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle **operazioni di voto e di scrutinio**.

L'assenza è considerata **attività lavorativa** a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai **componenti del seggio elettorale** (*presidente, scrutatore, segretario*), ai **rappresentanti di lista**, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I **componenti del seggio elettorale** o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con **giorni di recupero da concordare** con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

RIPOSI COMPENSATIVI

Per quanto riguarda i **riposi compensativi** si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".



**La Uil è vicino a Voi
SEMPRE !**



In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a **restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali** (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il **martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali** e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì. Comunque, in caso di mancato godimento dei **riposi compensativi** non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992). Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno **non assentarsi**, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

ESEMPIO DI DIPENDENTE CHE LAVORA DAL LUNEDI AL VENERDI con Sabato e Domenica impegnato al seggio perché si vota

- se si vota sia SABATO (seggi effettivi o anche solo preparazione dei seggi) che DOMENICA, si ha diritto a recuperare questi due giorni il lunedì e il martedì - o comunque in due giorni della stessa settimana delle elezioni.
- Se la domenica, le elezioni terminano dopo le 00.00, il dipendente può assentarsi dal lavoro per tre giorni.
- Si ricorda che la persona non è obbligata a fruire dei giorni di "riposo compensativo".
- In tal caso l'Azienda riconoscerà il pagamento di 1/26 di mensilità per ogni giorno di riposo dovuto ma non goduto.

NOTA BENE

Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati scrutatore, segretario, presidente, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee) hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Ciò significa che i giorni lavorativi passati al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato. I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o



**La Uil è vicino a Voi
SEMPRE !**



compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

- **La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.**

In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio. In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830, anche se l'attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente

In sintesi:

- le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l'orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato; - per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto di usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile; - operazioni di scrutinio che si protraggono oltre la mezzanotte: nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano, anche solo per poche ore, dopo la mezzanotte del lunedì i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata lavorativa del martedì e spetta loro l'intera retribuzione.

Orario settimanale articolato da lunedì a venerdì

I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:

Sabato: operazioni al seggio dalle 9.00 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita.

Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita.

Poiché le operazioni di scrutinio per le elezioni / referendum ECC. avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio la domenica sera: -

nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 della domenica, i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il lunedì e il martedì; - nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 della domenica, il lavoratore non si recherà al lavoro il lunedì mantenendo il diritto alla retribuzione e i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il martedì e il mercoledì.

Nel caso di contemporanee elezioni amministrative il cui scrutinio avrà inizio alle ore 14.00 del lunedì il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita. Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano anche solo nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), i giorni di riposo compensativo spettanti saranno il mercoledì e il giovedì

Orario settimanale articolato da lunedì a sabato

I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:



**La Uil è vicino a Voi
SEMPRE !**



Sabato: operazioni al seggio dalle 9.00 alle 22.00; il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita (indipendentemente dal turno di lavoro previsto il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per recarsi al seggio).

Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita.

Poichè le operazioni di scrutinio per le elezioni –Referendum ecc. avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio la domenica sera:

- nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 della domenica, il giorno di riposo compensativo spettante sarà il lunedì;
- nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 della domenica, il lavoratore non si recherà al lavoro il lunedì mantenendo il diritto alla retribuzione e il giorno di riposo compensativo spettante sarà quindi il martedì;

Nel caso di contemporanee elezioni amministrative il cui scrutinio avrà inizio alle ore 14.00 del lunedì il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita. Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano anche solo nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), il giorno di riposo compensativo spettante sarà il mercoledì.

Documentazione necessaria da presentare al datore di lavoro

Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione. I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l'orario di chiusura dello stesso. La documentazione del presidente viene vistata dal vice-presidente del seggio.

La legislazione di riferimento

- Legge 29 gennaio 1992, n. 69
- Legge 21 marzo 1990, n. 53
- Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361



**La Uil è vicino a Voi
SEMPRE !**

